

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS NOVEMBRE 2015 Roma li 20/12/2015

[Lavoro e Previdenza](#)

[Esonero contributivo: nuove istruzioni INPS](#)

In prossimità della scadenza **dell'esonero contributivo 2015**, e nell'attesa che prenda definitivamente forma quello per il 2016, sicuramente meno vantaggioso rispetto a quello attualmente in essere, l'INPS, con **circolare n. 178 del 3 novembre 2015**, ha diffuso una serie di **chiarimenti operativi volti a definirne con maggiori certezze le condizioni di applicabilità**.

Come noto, con la L. n.190/14 è stato introdotto nel nostro ordinamento, per il 2015, l'esonero contributivo triennale con tetto massimo, nell'anno, pari a € 8.060,00 per le assunzioni a tempo indeterminato. L'agevolazione richiede il rispetto di una serie di requisiti in capo all'azienda e al lavoratore: in particolare il lavoratore non deve aver avuto in essere, con qualunque datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nei **6 mesi precedenti** l'assunzione agevolata, ovvero un contratto a tempo indeterminato, col datore di lavoro che pone in essere l'assunzione, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014.

Stante l'appetibilità dell'agevolazione, il Ministero del Lavoro è intervenuto, prima con lettera circolare del 17 giugno 2015, poi con comunicato stampa del 30 settembre, rendendo noto l'avvio di un'intesa attività ispettiva volta scovare casi di utilizzo fraudolento dell'esonero. Nonostante i vari dubbi esistenti, l'INPS ha diramato con estremo ritardo le ulteriori istruzioni operative, facendo seguito a quelle fornite nella fase iniziale di vigenza, con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015. L'imminenza della scadenza dell'esonero 2015 rende i chiarimenti forse più utili per l'esonero in arrivo per il 2016. Nel **Disegno di Legge della Stabilità 2016**, l'agevolazione è infatti confermata ma con una forte riduzione dell'importo, € 3.250, e della durata, 24 mesi.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Ma andiamo ad analizzarne il contenuto.

Innanzitutto, sono specificati in modo più preciso soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati, e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'esonero.

L'istituto previdenziale ritiene applicabile l'esonero anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

Proseguendo l'analisi della contribuzione esonerabile, sono escluse dall'esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione, anche se obbligatorie:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

È soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo triennale, inoltre, anche il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, che deve poi essere sottratto dalla quota annua del TFR: **a seguito dell'esonero, il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l'abbattimento della quota annua del TFR del lavoratore** ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura

pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 8.060 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

In coda alla circolare vengono affrontate una serie di situazioni specifiche. Per i part time a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto.

Nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero se l'assunzione avviene entro 6 mesi dal recesso. In caso di cambio di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, l'esonero non spetta per la nuova assunzione. Viceversa, in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario o a seguito di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., **la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.**

Rimane il dubbio dell'applicabilità all'assunzione dei pensionati, dove in via ufficiosa il Ministero ne ha escluso la spettanza, in assenza di espresse disposizioni di legge: il silenzio negli atti ufficiali di certo aumenta la situazione di incertezza.

Lavoro & Previdenza

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

NASpI a 24 mesi anche dopo il 1° gennaio 2017

Nuovi chiarimenti dell'INPS sulla durata massima e sui requisiti lavorativi e contributivi per accedere alla relativa indennità

Con la circ. n. [194](#) di ieri, l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti sulla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), introdotta dal DLgs. 22/2015 per fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI, lo ricordiamo, sostituisce le indennità di ASpI e la mini-ASpI ex L. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi **dal 1° maggio 2015**.

La prima precisazione fornita dall'INPS riguarda i limiti massimi di durata della NASpI, alla luce della disposizione ex art. 43 comma 3 del DLgs. 148/2015, con cui è stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 5 del citato DLgs. 22/2015, il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane. Pertanto, la NASpI potrà essere corrisposta per una durata fino a un massimo di **24 mesi** anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal **1° gennaio 2017**.

Un altro tema trattato è quello dello stato di disoccupazione, recentemente ridefinito dall'art. 19 del DLgs. 150/2015, ai sensi del quale si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Sul punto, la circolare ricorda che la **domanda** di indennità ASpI, NASpI, nonché DIS-COLL presentata dall'interessato all'INPS, equivale alla dichiarazione di **immediata disponibilità** al lavoro ed è trasmessa dal medesimo Istituto all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche attive.

Tuttavia, in attesa che tale sistema informativo sia pienamente operativo, l'INPS provvederà a mettere a disposizione dei competenti Centri per l'Impiego le domande di richiesta delle suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori ex DL 185/2008.

Inoltre, lo stesso DLgs. 150/2015, stabilisce, all'art. 21, comma 7, che l'eventuale mancata partecipazione alle attività collegate al patto di servizio personalizzato sottoscritto dal disoccupato con il Centro per l'impiego (ad esempio, iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, laboratori per il rafforzamento delle competenze, ecc.), può comportare alcuni provvedimenti **sanzionatori** (applicati dall'INPS), che vanno dalla decurtazione dell'indennità di disoccupazione fino alla decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupato. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'INPS precisa che, in tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Ulteriori precisazioni riguardano poi il perfezionamento del requisito ex art. 3 del DLgs. 22/2015, necessario ai fini NASpI, delle 30 giornate nei **12 mesi** che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. In particolare, laddove il computo risulti problematico, come ad esempio nel caso dei lavoratori a domicilio o di coloro che hanno lavorato all'estero, per i quali il flusso UNIEMENS non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, tale requisito si ritiene soddisfatto – come nel caso dei lavoratori domestici – quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, **almeno cinque settimane** di contribuzione. Invece, nel caso dei lavoratori agricoli, laddove gli archivi telematici non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti, si farà ricorso alle buste paga.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Vi sono poi altre categorie di lavoratori, come ad esempio quelli in somministrazione o gli intermittenti, contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore. In merito a ciò, l'INPS precisa che i periodi di **non lavoro** non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione (nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione) per l'accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo. Diversamente, tali periodi sono considerati "**neutri**", con conseguente ampliamento del periodo di 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del predetto requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.

Infine, con riferimento ad alcuni contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche "a zero ore", si specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore – nel quadriennio di osservazione per l'accesso alla NASpI, è possibile procedere alla **neutralizzazione** dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it